

**COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

- Vista l'istanza dell'Y in liquidazione, con sede in =====, in persona del liquidatore rappresentante p.t. (di seguito: Ente), presentata al Comitato in data =====, per il tramite della Direzione regionale delle Entrate del =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 comma 10 della l. 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad operazione di revoca della procedura di liquidazione e di trasformazione dell'Ente, seguita da fusione con incorporazione di società controllata;
- Rilevato che in data ===== l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, ha reso il parere richiesto sulla medesima operazione, ai sensi dell'art. 21 comma 9 della l. 30 dicembre 1991, n. 413, nel senso che la medesima presenti profili di elusività;
- Udito il relatore, prof. Massimo Basilavecchia;
- Premesso che, per quello che si ricava dall'istanza:
  - o L'ente istante, costituito nel 1924 dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di commercio di == (di seguito: enti fondatori), dotato di personalità giuridica, esercente sostanzialmente attività commerciale inerente al carico, scarico e trasporto delle merci e all'esercizio di operazioni bancarie su warrants e documenti, nell'ambito di un progettato, integrale disegno di privatizzazione, conferiva nel dicembre 1995 alla neocostituita società "Y", Srl con unico socio, (di seguito: A), l'intera azienda, comprensiva di beni immobili, mobili, macchinari, attrezzature, crediti, debiti, ecc.;
  - o Veniva quindi avviata, nel 1996, la procedura di liquidazione dell'Ente, ormai svuotato di beni e di funzioni e privo di ogni attività commerciale;
  - o Nel 1999 gli enti fondatori mutavano indirizzo, decidendo che avrebbero comunque conservato la proprietà degli immobili dell'Ente, già conferiti ad A, procedendo invece con la dismissione del solo comparto produttivo dell'azienda;
  - o Nel 2001, in esecuzione di tale nuovo indirizzo programmatico, si decideva ed attuava la costituzione di una società subpartecipata con intero capitale sociale di proprietà di A - Srl unipersonale ===== Srl, (di seguito: B) -, cui A avrebbe conferito il comparto produttivo, conservando gli immobili;
  - o Nel 2002 peraltro la società A provvedeva a cedere direttamente a terzi il ramo aziendale relativo alla trazione ferroviaria, conferendo invece a B il restante apparato produttivo, sempre con esclusione degli immobili; per effetto del conferimento, B portava il proprio capitale sociale da 20.000€ a 600.000€ ed essendo stata valutato il

ramo d'azienda conferito oltre un milione e duecentomila € iscriveva nel patrimonio una riserva sovrapprezzo pari ad oltre 687mila €

- Per effetto delle predette operazioni, veniva deliberato il mutamento della denominazione delle due società, ed in particolare A assumeva la denominazione di ===== Srl, mutava l'oggetto sociale destinandolo alle attività immobiliari in genere, e stipulava contratto di locazione dei propri immobili con B, che nel 2004 avrebbe poi ceduto a terzi la propria azienda, per un corrispettivo di 300.000€
- Nel settembre 2005 risultava dunque completato il processo di privatizzazione, per cui veniva deliberata la fusione per incorporazione di B in A, con la conseguenza che, allo stato, il patrimonio dell'Ente è costituito solo da rapporti di debito/credito con i soci, e dalla partecipazione totalitaria in A, che dovrebbe costituire oggetto del completamento della procedura di liquidazione e venire in tale contesto assegnata ai soci fondatori;
- di qui la proposta di modificare la procedura in corso, sostituendo, alla liquidazione dell'Ente, il mantenimento dello stesso in vita, ma con trasformazione in società di capitali ed attuazione di una fusione per incorporazione di A; a sostegno della scelta, quale valida ragione economica, si paventa il timore di sopravvenienze passive successive alla conclusione della procedura di liquidazione, anche per l'esistenza di giudizi civili con uno dei soci fondatori dell'Ente;

### **Considerato che**

- la proposta operativa dell'Ente si rivela certamente in grado di garantire un risparmio d'imposta sia all'Ente, sia ai soci fondatori;
- quanto al primo, invero, esso, non potendo comunque applicare la disciplina della *participation exemption*, verrebbe a rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze emergenti (art. 86 comma 1 lettera -c- t.u.i.r.) dalla assegnazione ai soci delle quote di partecipazione nella società immobiliare A, sostituendo alla onerosa procedura di liquidazione quella, neutrale (art. 172 t.u.i.r.), della trasformazione seguita da fusione; quanto ai secondi, essi, ove fosse portata a termine la liquidazione, all'atto di ricevere la quota di partecipazione a ciascuno di essi spettante, realizzerebbero utili (art. 89 comma 2) e/o plusvalenze (art. 86 comma 5bis t.u.i.r.) da assoggettare a tassazione, quanto meno mediante applicazione di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (art. 27 comma 5 ultimo periodo d.p.r. 600/73), mentre nell'ipotesi prospettata ed immaginata nell'istanza essi raggiungerebbero lo stesso risultato giuridico-economico (la diretta partecipazione al capitale di un ente commerciale proprietario di immobili, senza ulteriori mediazioni) attraverso la combinazione di atti e negozi in grado di garantire neutralità e quindi sterilizzando l'onere fiscale conseguente alla procedura di liquidazione;
- peraltro, tale risparmio d'imposta appare indebito, alla luce delle implicazioni sistematiche del trattamento della assegnazione di patrimonio ai soci in occasione di liquidazione, essendo nella

specie del tutto strumentale la configurazione di un percorso alternativo alla liquidazione che non ha altra ragion d'essere se non nel risparmio stesso;

- in ordine ai profili oggettivi di elusività, pertanto, il parere sopra menzionato, reso dall'Agenzia delle entrate, appare del tutto condivisibile;

#### **rilevato nel caso in esame che**

- peraltro, anche sotto il profilo dell'insussistenza di valide ragioni economiche, il citato parere dell'Agenzia appare condivisibile e meritevole di conferma, non essendo persuasiva l'identificazione di quelle nel timore di sopravvenienze passive successive alla chiusura della procedura di liquidazione; timore, che, alla luce degli atti prodotti non appare né ragionevole, in considerazione dell'unico contenzioso esistente (con uno dei soci fondatori), né più pregnante di quanto accada in generale in tale tipologia di procedure, essendo comunque prevista la configurazione di rimedi per il verificarsi di tale eventualità;
- è d'altra parte irrilevante la circostanza che, nella specie, un intento elusivo non sia individuabile sin dall'avvio della procedura di privatizzazione, e che, in definitiva, il risparmio d'imposta perseguito dall'ente e dai soci fondatori sia piuttosto qualificabile come un tentativo di sottrarsi al trattamento fiscalmente deteriorato cui l'Ente si trova esposto, dopo che il processo di privatizzazione previsto come integrale (alla luce del quale la liquidazione avrebbe in definitiva riguardato una scatola vuota, priva di beni plusvalenti e di utili) si è invece sviluppato solo parzialmente (conservando nel patrimonio da liquidare partecipazioni della società che detiene l'ingente patrimonio immobiliare dell'Ente), piuttosto che come un ulteriore lucro derivante dalla combinazione di atti; ed invero, essendo comunque incardinata la procedura di liquidazione, non può che essere questa la strada economico-giuridica per ricondurre ad un diretto rapporto di secondo grado la relazione tra soci e patrimonio immobiliare, eliminando il terzo stadio costituito dalle partecipazioni dell'ente in A;

Per quanto precede, il Comitato esprime il seguente parere:

l'operazione con la quale viene sostituita, alla conclusione di una procedura di liquidazione di un Ente, già pendente, una procedura di trasformazione dell'ente stesso in società di capitali con susseguente fusione per incorporazione, in quest'ultima, di una società immobiliare interamente partecipata dall'ente, deve considerarsi elusiva - in quanto diretta ad aggirare il regime di imponibilità naturale conseguente all'assegnazione dei beni ai soci e alla liquidazione della società stessa e a differire sine die la tassazione delle plusvalenze - e priva di valide ragioni economiche, non potendo essere considerate tali i timori di sopravvenienze passive per lite con taluni soci fondatori dell'ente. La trasformazione con susseguente fusione per incorporazione, e con esse la revoca della procedura di liquidazione, devono pertanto nel caso in esame essere dichiarate elusive.

Roma, 9 maggio 2007

Deposito: 16 maggio 2007